

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto in particolare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽⁵⁾, le dichiarazioni effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 ⁽⁷⁾, devono essere rinnovate mediante la presentazione di una dichiarazione di coltura completa nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001; che occorre anticipare detto rinnovo;

(2) considerando che, all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, si fa riferimento ad un programma approvato in conformità dell'articolo 4; che è necessario precisare che si tratta dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 che prevede le condizioni di ammissibilità all'aiuto dopo il 31 ottobre 2001 per gli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998;

(3) considerando che, ai fini della fissazione delle rese di olive e olio d'oliva di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, detto regolamento prevede la data limite del 31 maggio per la comunicazione dei dati in questione per zona omogenea

di produzione; che è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98;

(4) considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2366/98 dispone che; prima del 10 del mese successivo a quello di cui trattasi, venga inviato all'organismo competente e, se del caso, all'agenzia di controllo, l'estratto mensile della contabilità di magazzino dei frantoi; che è opportuno, per ragioni pratiche di organizzazione amministrativa interna di taluni Stati membri, adeguare di un giorno detta scadenza;

(5) considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 prevede la registrazione giornaliera, su base forfettaria, delle quantità di sansa ottenute; che è opportuno disporre ugualmente che tale registrazione sia effettuata per pesata;

(6) considerando che occorre modificare la formulazione inadeguata dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2366/98;

(7) considerando che il Consiglio ha modificato l'organizzazione comune di mercato del settore dell'olio d'oliva per un periodo transitorio che termina con la campagna 2000/2001; che la Commissione deve disporre di un massimo di statistiche oleicole affidabili per presentare al Consiglio, anteriormente al 2001, una proposta relativa all'organizzazione comune di mercato applicabile nel settore dei grassi a partire dal 1° novembre 2001; che a tale scopo è necessario disporre di dati sulle rese di olive e di olio d'oliva negli Stati membri produttori; che, per ottenere informazioni quanto più precise possibile e direttamente confrontabili per tutti gli Stati membri in questione, è opportuno istituire, a partire dalla campagna 1999/2000, un metodo di valutazione di queste rese che consenta di effettuare tali confronti; che è opportuno precisare le modalità di detto metodo, nonché le zone regionali alle quali esso va applicato per ottenere risultati quanto più rappresentativi possibile;

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 288 dell'1.11.1984, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 26.

- (8) considerando che, a partire dalla campagna 1999/2000, i lavori inerenti il metodo di valutazione delle rese devono essere integrati nel programma di attività delle agenzie di controllo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2366/98;
- (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «al più tardi» sono inseriti prima dei termini «nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001».
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— gli impianti prospettati costituiscono impianti di olivi supplementari che rientrano in un programma approvato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 e possono pertanto beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001».
- 3) All'articolo 6, paragrafo 3, sono soppressi i termini «anteriormente al 1° agosto 1999».
- 4) All'articolo 8, lettera b), secondo trattino, i termini «prima del 10» sono sostituiti dai termini «entro il 10».
- 5) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) le quantità di sansa ottenute, determinate per pesata o su base forfettaria».
- 6) All'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il termine «prodotto» è sostituito dal termine «ottenuto».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Ai fini della fissazione delle rese di olive e di olio di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio della campagna di commercializzazione di cui trattasi:

- a) per ogni zona omogenea di cui al paragrafo 3 e secondo il metodo indicato in detto paragrafo per i dati attinenti:
 - la resa media di olive, espressa in kg, per olivo sottoposto a raccolta di olive da olio,
 - gli elementi che permettono di valutare la ripartizione del campione osservato per la stima delle rese di olive a livello delle zone regionali;

- b) per ogni zona regionale di cui al paragrafo 2 e secondo il metodo indicato in detto paragrafo per i dati attinenti:

- la resa media di olive, espressa in kg, per olivo sottoposto a raccolta di olive da olio, nonché la precisione della stima,
- la percentuale media di alberi sottoposti a raccolta di olive da olio rispetto al totale degli alberi dichiarati, nonché la precisione della stima,
- la resa media per l'insieme degli oli d'oliva vergini per kg di olive e le percentuali medie di oli lampanti correnti, vergini ed extra vergini stabilite in conformità del paragrafo 4;

- c) per ciascuno degli Stati membri in causa, una valutazione in base ai risultati indicati alle lettere a) e b):

- delle rese di olive e di olio per albero sottoposto a raccolta,
- della percentuale e del numero di alberi sottoposti a raccolta,
- delle percentuali e delle produzioni di oli lampanti; correnti, vergini ed extra vergini.

2. Le zone regionali sono elencate nell'allegato.

Fermo restando l'articolo 28, viene osservato un campione di 100 aziende in ciascuna zona regionale, per controllare le dichiarazioni di coltura e per rilevare:

- il numero di olivi sottoposti a raccolta di olive da olio,
- i quantitativi di olive consegnati ai frantoi.

I rilevamenti sono effettuati in loco al momento opportuno. Nel caso in cui un'azienda effettui diverse consegne, almeno una di esse deve essere oggetto di un rilevamento in loco. È istituito un sistema di controllo della qualità dei rilevamenti. I risultati dubbi sono esclusi dai calcoli.

Il campione delle aziende osservate viene estratto a caso sull'insieme delle aziende che hanno presentato una domanda di aiuto nel corso di una delle due campagne di commercializzazione precedente a quella per la quale è effettuata la stima delle rese. Questo insieme di aziende viene stratificato in funzione:

- delle zone omogenee indicate nel paragrafo 3,
- delle dimensioni delle aziende,
- se del caso, di altri criteri ritenuti pertinenti dallo Stato membro.

La preparazione e l'estrazione dei campioni hanno luogo a livello nazionale in presenza di esperti di diversi organismi nazionali e, se del caso, di esperti della Commissione.

Ai fini della concessione dell'aiuto, l'olivicoltore è tenuto, se del caso a collaborare alla valutazione delle rese.

3. Le zone omogenee sono determinate dagli Stati membri tenendo conto in particolare:

- della situazione geografica e delle caratteristiche agronomiche del terreno,
- delle varietà predominanti delle età degli olivi, nonché della forma di coltivazione più diffusa,
- della necessità di selezionare delle zone di numero limitato e costanti nel tempo, che non oltrepassino i limiti di una zona regionale.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, la lista e la descrizione delle zone omogenee selezionate o le modifiche, debitamente giustificate, della lista elaborata in precedenza.

Nell'ambito di ogni zona omogenea, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento e un metodo che consenta di stimare, tramite ausilio di esperti, la resa media di olive per albero sottoposto a raccolta di olive da olio.

Nel caso in cui l'aggregazione delle rese medie stabilite attraverso la stima degli esperti per le zone omogenee non concordi, a livello della zona regionale in causa, con l'intervallo di confidenza della resa media basata sull'osservazione delle aziende di cui al

paragrafo 2, le stime degli esperti vengono adeguate di conseguenza.

4. Le rese medie per l'insieme degli oli d'oliva vergini per kg di olive e le percentuali delle diverse categorie di oli d'oliva vergini sono stabilite in funzione dei risultati forniti, per la campagna di commercializzazione in questione, dai frantoi riconosciuti, oggetto del controllo accurato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma.

I risultati a livello della zona regionale sono calcolati in funzione dei rilevamenti dei frantoi osservati, aggregati in funzione soprattutto dell'importanza, per la zona in questione, dei quantitativi di olive trattati da detti frantoi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, in base alle stime degli esperti e alle informazioni relative alle precedenti campagne, una stima preliminare delle rese di olive e di olio per ciascuna zona regionale.»

2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CE) n. 2366/98.

Articolo 3

All'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2366/98, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nel caso in cui i controlli previsti dal presente regolamento sono affidati ad un'agenzia di controllo, quest'ultima effettua anche le stime delle rese di olive e di olio d'oliva nelle zone regionali di cui all'articolo 6. I lavori in questione figurano nel programma di attività dell'agenzia, stabilito in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 27/85.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica a partire dal 1° luglio 1999 e l'articolo 3 a partire dal 1° novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2

SPAGNA

1. Regione NUTS di livello 3 di «Jaen»
2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di «Granada», «Malaga» e «Sevilla»
3. Regione NUTS di livello 3 di «Cordoba»
4. Regione NUTS di livello 2 di «Castilla-La Mancha»
5. Insieme delle regioni NUTS di livello 2 di «Cataluña» e «Comunidad Valenciana»
6. Regione NUTS di livello 2 di «Extremadura»

ITALIA

1. Insieme delle Regioni NUTS di livello 3 di «Foggia» e «Bari»
2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di «Taranto», «Brindisi» e «Lecce»
3. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di «Cosenza», «Crotone» e «Catanzaro»
4. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di «Vibo Valentia» e «Reggio di Calabria»
5. Regione NUTS di livello 2 di «Sicilia»
6. Regione NUTS di livello 2 di «Campania»
7. Regione NUTS di livello 2 di «Lazio»
8. Regione NUTS di livello 2 di «Abruzzo»
9. Regione NUTS di livello 2 di «Toscana»

GRECIA

1. Regione NUTS di livello 3 di «Irakleio»
2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di «Lassithi», «Rethymni» e «Chania»
3. Regione NUTS di livello 2 di «Peloponnisos»
4. Regione NUTS di livello 2 di «Dytiki Ellada»
5. Regione NUTS di livello 2 di «Ionia Nisia»
6. Regione NUTS di livello 2 di «Sterea Ellada»
7. Regione NUTS di livello 3 di «Lesbos»

PORTOGALLO

1. Regione NUTS di livello 2 di «Alentejo»
2. Regione NUTS di livello 2 di «Norte»
3. Regione NUTS di livello 2 di «Centro»

FRANCIA

- Regione NUTS di livello 2 di «Provence-Alpes-Côte-d'Azur»
-